

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA ATKYE ITALIA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS**

Art . 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'**Associazione "ATKYE ITALIA" ONLUS** .

L'associazione è regolata dalle disposizioni tributarie dettate per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D. Lgs 460/1997) e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale .

Art . 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha come scopo principale la beneficenza a favore di giovani indigenti mediante il sostegno diretto allo studio o con la creazione di strutture scolastiche inserite in progetti educativi mirati in Kenia, con attenzione particolare alla condizione della donna.

E' un ente privato senza finalità di lucro, che userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ONLUS"

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art . 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art . 4 SEDE

La sede legale e fisica dell'Associazione è in Roma, Piazza di Villa Carpegna 42/A cap. 00165.

Art . 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti) che ne accettano lo Statuto e il regolamento interno, ne condividono gli scopi e si impegnano per il loro raggiungimento. Ogni socio ha diritto di voto.

Il numero dei soci è illimitato.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi:** sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art . 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. I soci svolgeranno la loro attività all'interno dell'associazione in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate e prevalentemente a titolo gratuito, ove non stabilito altrimenti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo retribuite, anche ricorrendo ai propri associati, o assumere lavoratori dipendenti.

I soci hanno diritto all'elezione degli organi sociali e ad essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, e tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art .7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante documentazione scritta da inviare al comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 (morosità, qualora non accetti più lo scopo statutario o non operi in conformità con esso) o per motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo ed è comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che danno luogo all'esclusione, e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile. I soci receduti e/o esclusi dall'associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il comitato direttivo
- il presidente

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito nei limiti ammessi dalla legislazione vigente. Le spese sostenute dai soci e documentate saranno rimborsate.

Il socio che intenda ricoprire cariche sociali deve essere in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione o con avviso affisso nei locali della sede almeno 20 gg. Prima. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali

dell'Associazione;

- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento. Spetta all'Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art . 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da almeno tre membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni, e i suoi membri sono rieleggibili.

Elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente. Qualora, durante mandato, venisse a mancare uno o più membri, questi saranno sostituiti dai soci non eletti che nella votazione avevano ottenuto più voti. Il consiglio direttivo può nominare consigli tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'attività dell'associazione. Il consiglio direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del consiglio stesso. Inoltre potrà redigere un regolamento per disciplinare l'attività dell'associazione, che sarà sottoposta all'assemblea per essere approvato.

Art . 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art . 12 IL REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea anche tra i non associati, ed ha la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme legislative che regolano l'attività dell'associazione (DPR 22/12/1986 n. 917, D.lgs 412/1997 n. 460, D.M. 18/07/2003 n. 266) e allo statuto della stessa, redigendo annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, che verranno poi approvati dall'assemblea. Può partecipare alle assemblee e alle riunioni del comitato direttivo.

Art . 13 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- da campagne di sensibilizzazione e promozione sugli scopi dell'associazione.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art . 14 BILANCIO

I bilanci annuali sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili e gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art . 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art . 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile, cioè quando il patrimonio è divenuto insufficiente ad attuare lo scopo sociale che si

prefigge, altrimenti per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art . 17 RAPPORTI CON LA ONG SVIZZERA 'ATKYE'

La ONG Svizzera ATKYE, di cui ATKYE ITALIA è una emanazione, mantiene le seguenti prerogative nei confronti di ATKYE ITALIA ONLUS:

- Proposta di nomina e/o sostituzione di membri nel Comitato Direttivo
- Proposta di scioglimento di ATKYE ITALIA ONLUS qualora essa stessa dovesse cessare la propria attività
- Proposta di revoca di modifiche statutarie

Art . 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Roma, 1 febbraio 2012

Presidente	Vicepresidente	Segretario
Fabrizio Grazioli	Sandra D'Alessio-Negrini	Luigi Censi